

Edizione ottobre 2021

Condizioni di Assicurazione

EUROVITA MULTIRAMO SOLUZIONE ESG

Contratto di assicurazione mista a prestazioni rivalutabili
e unit linked a premi unici con possibilità di versamenti aggiuntivi

Data di validità delle Condizioni di Assicurazione: 5 ottobre 2021

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida
"Contratti Semplici e Chiari".

Le presenti Condizioni di Assicurazione contengono l'insieme delle regole che disciplinano il prodotto denominato **Eurovita Multiramo Soluzione ESG** (cod. tariffa PU0446-PU0336).

Eurovita Multiramo Soluzione ESG appartiene alla tipologia di contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I e III, ossia un'assicurazione mista che prevede alla scadenza contrattuale il pagamento ai Beneficiari designati di un capitale in caso di vita dell'Assicurato e, prima della scadenza contrattuale, di un capitale in caso di morte dell'Assicurato.

È un prodotto multiramo a premio unico con possibilità di versare premi aggiuntivi in corso di contratto a discrezione dell'Impresa. Alla data di decorrenza del contratto il premio iniziale versato dal Contraente, al netto dei costi, viene investito al 75% nella Gestione Separata Eurovita Nuovo Secolo e il restante 25% in quote del fondo interno assicurativo Eurovita Soluzione ESG nella Classe A, B o D assegnata dall'Impresa in base al livello di premio iniziale versato. Le prestazioni assicurate sono in parte contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto in base al rendimento di una Gestione Separata di attivi denominata Eurovita Nuovo Secolo e in parte sono espresse in quote del fondo interno assicurativo Eurovita Soluzione ESG il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.

L'Impresa esegue, due volte all'anno un'operazione di switch automatica finalizzata a modificare l'asset allocation rilevata nel giorno di riferimento dell'operazione fino a raggiungere l'allocation Target prevista. L'allocation Target prevede una diminuzione della componente investita nella Gestione Separata in corso di contratto secondo delle percentuali prestabilite.

Le Condizioni di Assicurazione si articolano in tre Sezioni:

- Sezione I - Le prestazioni, i rischi e i rendimenti (Artt. 1 - 6) - che contiene la disciplina sulle prestazioni assicurate dal contratto, sulla facoltà di riscattare il contratto, sulla metodologia di attribuzione dei rendimenti della Gestione Separata e sulle garanzie del contratto, switch e opzioni contrattuali.
- Sezione II - Obblighi dell'Impresa, del Contraente e dei Beneficiari: i pagamenti, la documentazione e la prescrizione (Artt. 7-10) - che contiene la disciplina sui tempi, sulle modalità, sulla documentazione necessaria per i pagamenti dell'Impresa previsti dal contratto nonché informazioni sulle conseguenze che derivano qualora il pagamento della prestazione assicurata non sia stato richiesto entro i termini previsti dalla legge (prescrizione).
- Sezione III - Informazioni sul contratto (Artt. 11-24) - che contiene la disciplina sull'inizio e termine del contratto, sul pagamento del premio, sui diritti e gli obblighi del Contraente, sui costi e sulle norme di legge di riferimento, informazioni sui fondi.

Le Condizioni di Assicurazione inoltre sono comprensive di:

- Regolamento della Gestione Separata denominata Eurovita Nuovo Secolo.
- Regolamento del fondo interno assicurativo denominato Eurovita Soluzione ESG.
- Informativa sul trattamento dei dati personali che contiene le informazioni sulla raccolta e l'utilizzo dei dati personali da parte dell'Impresa.
- Informativa per l'accesso all'area riservata ai clienti che contiene le modalità per registrarsi e accedere all'area clienti dell'Impresa.
- Glossario che contiene la definizione dei termini assicurativi e tecnici utilizzati nella documentazione contrattuale.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	1
SEZIONE I - LE PRESTAZIONI, I RISCHI E I RENDIMENTI	1
ART. 1 - PRESTAZIONI ASSICURATE	1
ART. 2 - RISCHIO MORTE	2
ART. 3 - RIVALUTAZIONE	3
ART. 4 - OPERAZIONI DI SWITCH	3
ART. 5 - RISCATTO	5
ART. 6 - OPZIONI DI CONTRATTO	6
SEZIONE II - OBBLIGHI DELL'IMPRESA, DEL CONTRAENTE E DEI BENEFICIARI	7
ART. 7 - OBBLIGHI DI EUROVITA S.P.A.	7
ART. 8 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO	7
ART. 9 - PAGAMENTI DI EUROVITA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	7
ART. 10 - PRESCRIZIONE	9
SEZIONE III - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	10
ART. 11 - CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO	10
ART. 12 - DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E DI RECESSO DAL CONTRATTO	10
ART. 13 - DURATA DEL CONTRATTO	10
ART. 14 - PREMI	10
ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 16 - COSTI	11
ART. 17 - FONDI DISPONIBILI, ISTITUZIONE DI ALTRI FONDI, MODIFICHE DEI CRITERI DI INVESTIMENTO E FUSIONE TRA FONDI	12
ART. 18 - CONVERSIONE DEL PREMIO, DETERMINAZIONE DEL VALORE QUOTA, VALORIZZAZIONE DELLA POLIZZA, GIORNO DI RIFERIMENTO	12
ART. 19 - PUBBLICAZIONE DELLE QUOTE E COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE	13
ART. 20 - BENEFICIARI	13
ART. 21 - PRESTITI	14
ART. 22 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DELLA POLIZZA	14
ART. 23 - IMPOSTE DI ASSICURAZIONE	14
ART. 24 - LEGISLAZIONE APPLICABILE E CONTROVERSIE	14
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA EUROVITA NUOVO SECOLO	15
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO EUROVITA SOLUZIONE ESG	18
Allegato 1 - INFORMATIVA PRIVACY	15
Allegato 2 - INFORMATIVA PER L'ACCESSO ALL'AREA RISERVATA AI CLIENTI	29
GLOSSARIO	30

OGGETTO: Contratto di assicurazione mista a prestazioni rivalutabili e unit linked, a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi.

Il contratto prevede il pagamento ai Beneficiari designati di un capitale in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale o di un capitale in caso di morte dell'Assicurato, qualora si verificasse l'evento prima della scadenza contrattuale.

L'Impresa non procede alla vendita diretta dei propri prodotti, neppure tramite Internet, ma si avvale di intermediari che possono anche utilizzare tecniche di comunicazione a distanza per la sottoscrizione del contratto, per le operazioni di versamento aggiuntivo.



SEZIONE I - Le prestazioni, i rischi e i rendimenti

ART. 1 - PRESTAZIONI ASSICURATE

Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato:

L'Impresa, in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, riconosce un capitale caso vita calcolato per le due tipologie di gestione finanziaria come segue:

- componente investita nella Gestione Separata Eurovita Nuovo Secolo: l'Impresa si impegna a pagare, ai Beneficiari l'importo maggiore tra il Capitale assicurato alla scadenza contrattuale e il Capitale investito, diminuito degli effetti di eventuali riscatti parziali, fino alla medesima data.

Il Capitale assicurato è pari al Capitale investito rivalutato alla ricorrenza annuale precedente fino alla scadenza contrattuale, al netto di eventuali disinvestimenti di parte del Capitale investito dalla Gestione Separata tramite riscatti parziali e/o operazioni di switch automatici. La rivalutazione per la frazione d'anno sarà calcolata prorata temporis a norma del punto a) dell'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione. Il Capitale investito è pari alla somma dei premi versati (premio iniziale e eventuali premi aggiuntivi) al netto delle spese fisse indicate all'art. 16 delle Condizioni di Assicurazione.

- componente investita nel Fondo Interno: l'importo del capitale riconosciuto ai Beneficiari designati dal Contraente è dato dal controvalore delle quote attribuite al contratto alla data di scadenza, calcolato moltiplicando il numero delle quote attribuite, al netto di eventuali quote riscattate, e il valore della quota rilevato il primo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza (giorno di riferimento dell'operazione di disinvestimento). In caso di giorno non lavorativo per l'Impresa, viene considerato il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato:

L'Impresa in caso di decesso dell'Assicurato riconosce ai Beneficiari un capitale caso morte calcolato per le due tipologie di gestione finanziaria come segue:

- componente investita nella Gestione Separata Eurovita Nuovo Secolo: l'Impresa si impegna a pagare, ai Beneficiari designati dal Contraente, l'importo maggiore tra il Capitale assicurato e il Capitale investito, diminuito degli effetti di eventuali disinvestimenti di parte del Capitale investito dalla Gestione Separata tramite riscatti parziali e/o operazioni di switch automatici.

Il Capitale assicurato è pari al Capitale investito rivalutato alla ricorrenza annuale precedente fino alla data di decesso dell'Assicurato, al netto di eventuali disinvestimenti di parte del Capitale investito dalla Gestione Separata tramite riscatti parziali e/o operazioni di switch automatici. La rivalutazione per la frazione d'anno sarà calcolata pro-rata temporis a norma del punto a) dell'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.

Il Capitale investito è pari alla somma dei premi versati (premio iniziale e eventuali premi aggiuntivi) al netto delle spese fisse indicate all'art. 16 delle Condizioni di Assicurazione.

- componente investita nel fondo interno Eurovita Soluzione ESG: l'importo del capitale riconosciuto ai Beneficiari designati dal Contraente è dato dal controvalore delle quote attribuite al contratto nel giorno di riferimento dell'operazione di disinvestimento, maggiorato di una percentuale variabile (c.d. maggiorazione caso morte) in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, come riportato nella seguente tabella:

Età di riferimento dell'evento	Maggiorazione caso morte (% del controvalore delle quote)
Da 18 a 34 anni	5%
Da 35 a 44 anni	3%
Da 45 a 54 anni	1%
Da 55 a 64 anni	0,50%
Da 65 a 74 anni	0,10%
Da 75 anni e oltre	0,05%

L'importo della maggiorazione complessivamente riconosciuta sul contratto dall'Impresa in caso di decesso dell'Assicurato non potrà comunque essere superiore a Euro 50.000.

Il giorno di riferimento per l'operazione di disinvestimento derivante dalla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui sia stato ricevuto, da parte dell'Impresa, il certificato di decesso dell'Assicurato.

In caso di giorno non lavorativo per l'Impresa, il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Il controvalore delle quote attribuite al contratto ai fini della definizione del capitale assicurato, si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota assegnato all'operazione dall'Impresa come meglio specificato all'art. 8 del Regolamento del fondo interno.

Per la sola parte relativa al *Capitale investito* nella Gestione Separata Eurovita Nuovo Secolo, il capitale pagato in caso di decesso dell'Assicurato non potrà comunque risultare inferiore al *Capitale investito*, diminuito degli effetti di eventuali disinvestimenti di parte del *Capitale investito* dalla Gestione Separata tramite riscatti parziali e/o operazioni di switch automatici.

Le rivalutazioni comunicate al Contraente non risultano definitivamente acquisite sul contratto se non in caso di decesso dell'Assicurato e in caso di riscatto.

Non esiste inoltre alcun valore garantito dall'Impresa per la prestazione in caso di decesso derivante dal *Capitale investito* nel fondo interno Eurovita Soluzione ESG. Infatti, considerata la variabilità del valore delle quote del fondo interno, il valore delle prestazioni non è predeterminato e potrebbe essere inferiore ai premi versati nella componente unit linked.

Il capitale in caso di decesso viene pagato qualunque sia la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, fermo restando le esclusioni indicate al successivo art. 2 RISCHIO MORTE.

ART. 2 - RISCHIO MORTE

Il rischio di morte è coperto qualunque sia la causa del decesso - senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Eurovita, a parziale deroga dell'art. 1 (Prestazioni Assicurate) non liquiderà ai Beneficiari la maggiorazione caso morte prevista sulla componente investita nel fondo interno Eurovita Soluzione ESG, qualora il decesso dell'Assicurato:

- a) avvenga nei primi sei mesi dalla data di conclusione del contratto;
- b) avvenga entro i primi sette anni dalla data di conclusione del contratto e sia dovuto a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
- c) sia causato da:
 - dolo del Contraente o del Beneficiario;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, a meno che tale partecipazione derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
 - incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;

- **suicidio, quando avvenga nei primi due anni dall'entrata in vigore del contratto;**
- **stato di ubriachezza/ebbrezza:**
 - qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada e il decesso avvenga alla guida di un veicolo;
 - in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro;
- **uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili.**

La limitazione di cui alla lettera a) non viene applicata qualora il decesso dell'Assicurato derivi da:

- **infortunio**, intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso - avvenuto dopo la data di decorrenza del contratto;
- **shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza del contratto;**
- **una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza del contratto:** tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica.

ART. 3 - RIVALUTAZIONE

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, Eurovita riconosce una rivalutazione del capitale investito nella Gestione Separata Eurovita Nuovo Secolo, con le modalità e nella misura appresso indicate.

A tal fine Eurovita gestisce separatamente attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche, in conformità a quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata "Eurovita Nuovo Secolo" (di seguito denominata Gestione Separata), riportato nelle presenti Condizioni di Assicurazione.

La rivalutazione annuale è regolata inoltre dalle norme contenute nei successivi punti a) e b).

a) Misura della Rivalutazione

Eurovita determina entro la fine del mese che precede quello in cui cade l'anniversario della data di decorrenza del contratto, il beneficio finanziario da attribuire ai contratti, ottenuto sottraendo al rendimento annuo, di cui al punto 8 del Regolamento della Gestione Separata, i seguenti punti percentuali:

- 1,60 punti percentuali per contratti con premi iniziali da Euro 35.000 fino a Euro 250.000 compresi;
- 1,50 punti percentuali per contratti con premi iniziali oltre Euro 250.000 fino a Euro 1.000.000 compresi;
- 1,40 punti percentuali per contratti con premi iniziali oltre Euro 1.000.000.

Per rendimento annuo si intende quello calcolato al termine di ciascun mese di calendario con riferimento ai dodici mesi che precedono l'inizio del mese antecedente a quello di calcolo.

La rivalutazione per la frazione d'anno sarà calcolata pro-rata temporis con riferimento al tasso di rivalutazione fissato per la ricorrenza annuale successiva alla data dell'evento, se noto, altrimenti con riferimento al tasso di rivalutazione ottenuto in base all'ultimo tasso di rendimento conosciuto relativo alla Gestione Separata "Eurovita Nuovo Secolo".

Le rivalutazioni comunicate al Contraente non risultano definitivamente acquisite sul contratto se non in caso di decesso e in caso di riscatto.

b) Modalità della rivalutazione

La rivalutazione è calcolata, ad ogni ricorrenza annuale, come di seguito descritto:

- per un anno intero sul Capitale assicurato rivalutato alla ricorrenza annuale precedente;
- proporzionalmente alla frazione di anno che intercorre tra la data del versamento e la data della prima ricorrenza annuale successiva, per ciascun Capitale investito riferito ai premi aggiuntivi versati nell'anno assicurativo che precede la ricorrenza.

Il capitale rivalutato terrà conto di eventuali riscatti parziali e/o operazioni di switch automatici intervenuti nel corso dell'anno.

Le rivalutazioni relative a periodi infrannuali vengono assegnate pro-rata temporis in base al regime finanziario dell'interesse composto.

ART. 4 - OPERAZIONI DI SWITCH

L'Impresa esegue, due volte all'anno, un'operazione di switch automatica finalizzata a modificare l'asset allocation

del contratto rilevata nel giorno di riferimento dell'operazione fino a raggiungere l'Allocazione Target prevista.

L'allocazione Target prevede una diminuzione della componente investita nella Gestione Separata come descritto nella tabella sottostante:

Allocazione Target	Gestione Separata	Fondo interno
Decorrenza contratto	75%	25%
Target 70	70%	30%
Target 65	65%	35%
Target 60	60%	40%
Target 55	55%	45%
Target 50	50%	50%
Target 45	45%	55%

La prima operazione di switch automatica verrà eseguita dall'Impresa il venerdì della 26^a settimana successiva alla settimana della decorrenza del contratto. Ogni operazione successiva di switch automatica verrà eseguita dall'Impresa periodicamente, il venerdì della 26^a settimana successiva alla settimana del giorno di riferimento di ciascuna operazione di switch automatica effettuata dall'Impresa.

Le operazioni di investimento/disinvestimento derivanti dall'operazione di switch automatica vengono effettuate dall'Impresa il venerdì che è il giorno di riferimento dell'operazione stessa. Nel caso di venerdì non lavorativo per l'Impresa, si assume quale giorno di riferimento delle operazioni il primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento e disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente. Ai fini della determinazione del numero di quote disinvestite e reinvestite con ogni operazione di switch automatica, si assume il valore delle quote assegnato all'operazione dall'Impresa relativamente al giorno di riferimento stesso.

Il valore unitario della quota delle classi fondo interno è determinato dall'Impresa quotidianamente secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento del fondo interno.

Nella settimana precedente e in quella in cui cade il giorno di riferimento dell'operazione di switch automatica non sono consentite movimentazioni di polizza di iniziativa del Contraente (es. eventuali versamenti aggiuntivi, riscatti parziali).

ART. 5 - RISCATTO

Il contratto è riscattabile sia totalmente che parzialmente, su richiesta del Contraente, in qualsiasi momento durante la vita del contratto, fatto salvo il termine di trenta giorni dalla data di conclusione del contratto per l'esercizio del diritto di recesso.

La richiesta di riscatto sottoscritta dal Contraente dovrà essere inviata con lettera raccomandata A.R. o tramite posta ordinaria direttamente a Eurovita S.p.A. - Ufficio Riscatti - Via Frà Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano, - o tramite l'Intermediario, unitamente a tutti i documenti necessari per la liquidazione.

- Riscatto Totale -

Il valore di riscatto totale, al lordo delle imposte di legge, viene calcolato per le due tipologie di gestione finanziaria come segue:

- per la componente investita nella Gestione Separata Eurovita Nuovo Secolo il valore di riscatto totale è pari all'importo maggiore tra il *Capitale assicurato* e il *Capitale investito*, diminuito degli effetti di eventuali disinvestimenti di parte del *Capitale investito* dalla Gestione Separata tramite riscatti parziali e/o operazioni di switch automatici, effettuati fino al giorno di riferimento.

Il *Capitale assicurato* è pari al capitale investito rivalutatosi alla ricorrenza annuale precedente fino al giorno di ri-

ferimento, al netto di eventuali disinvestimenti di parte del *Capitale investito* dalla Gestione Separata tramite riscatti parziali e/o operazioni di switch automatici.

Il *Capitale investito* è pari alla somma dei premi versati (premio iniziale e eventuali premi aggiuntivi) al netto delle spese fisse indicate all'art. 16 delle Condizioni di Assicurazione.

Per eventuali versamenti aggiuntivi effettuati successivamente alla ricorrenza annuale precedente, il *Capitale investito* viene rivalutato per il numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data di richiesta di riscatto. L'importo così calcolato terrà conto di eventuali riscatti parziali e/o operazioni di switch automatici liberi successivi alla ricorrenza annuale precedente.

La rivalutazione per la frazione d'anno sarà calcolata pro-rata temporis a norma del punto a) dell'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.

- per la componente investita nel fondo interno Eurovita Soluzione ESG il valore di riscatto totale è pari al controvalore delle quote del fondo interno possedute al momento del riscatto.

Il controvalore delle quote verrà determinato moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota relativo al giorno di riferimento, determinato secondo quanto previsto all'art. 8 del Regolamento del fondo interno.

- Riscatto Parziale -

Il riscatto può essere esercitato anche limitatamente ad una parte del capitale accumulato, purché il capitale residuo da tale operazione non sia inferiore a Euro 35.000 e la componente investita nella Gestione Separata non sia inferiore al 45%.

Il capitale da liquidare verrà prelevato proporzionalmente dalle due tipologie di investimento.

A seguito del riscatto parziale, per la parte relativa alla Gestione Separata il capitale che residua viene determinato riproporzionando la prestazione maturata in base all'importo riscattato parzialmente; per la parte relativa al fondo interno assicurativo il capitale investito verrà diminuito delle quote riscattate.

In caso di riscatto parziale, l'Impresa rimborserà al Contraente l'importo richiesto ed il contratto rimarrà in vigore per la quota non riscattata, ridotta delle eventuali imposte di legge e dei costi o penali di riscatto.

Il giorno di riferimento per l'operazione di disinvestimento delle quote del fondo interno, derivante dalla richiesta di riscatto totale o parziale, coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui sia stata ricevuta da parte dell'Impresa la relativa richiesta.

Nella settimana precedente e in quella in cui cade il giorno di riferimento dell'operazione di switch automatica non sono consentite movimentazioni di polizza di iniziativa del Contraente (es. eventuali versamenti aggiuntivi, riscatti parziali).

Sui riscatti totali o parziali verrà applicata sul valore di riscatto una penale o un costo fisso per operazione come indicato all'art. 16.

In caso di riscatto totale, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al *Capitale investito* considerando sia la variabilità del valore delle quote del fondo interno sia l'applicazione di eventuali penali o costi in fase di riscatto.

Il contratto non prevede valori di riduzione.

Il Contraente può richiedere all'Impresa informazioni sul valore di riscatto ad un dato momento, inviando una richiesta scritta firmata al Servizio Clienti di Eurovita S.p.A. - Via Frà Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata servizioclienti.eurovita@legalmail.it. L'Impresa si impegna a fornire informazioni sul valore di riscatto del contratto entro venti giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del Contraente.

ART. 6 - OPZIONI DI CONTRATTO

6.1 Rendite di opzione

Il Contraente può scegliere, a condizione che l'Assicurato abbia compiuto 65 anni di età e che siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, di convertire il valore di riscatto totale in rendita, che si rivaluta annualmente, per soddisfare un'esigenza previdenziale.

Il Contraente potrà richiedere una delle seguenti opzioni di rendita:

- rendita vitalizia: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita;
- rendita reversibile: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita e successivamente alle persone designate dal Contraente;
- rendita certa e poi vitalizia: verrà corrisposta all'Assicurato una rendita certa per un periodo di 5 o 10 anni e successivamente verrà corrisposta una rendita vitalizia non reversibile finché l'Assicurato è in vita; nel caso in cui si verificasse il decesso dell'Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita certa, la rendita verrà corrisposta alle persone designate dal Contraente per il periodo rimanente.

La suddetta scelta di conversione è esercitabile a condizione che l'importo minimo della rata calcolata su base annua sia almeno uguale a Euro 3.600.

La rendita annua vitalizia di opzione sarà corrisposta in rate posticipate nella rateazione prescelta dal Contraente e non potrà essere riscattata durante il periodo di corresponsione.

Le condizioni e i coefficienti per la determinazione della rendita annua di opzione, sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale in rendita.

Le condizioni di rivalutazione (da applicare alle rendite) saranno definite all'epoca della conversione del capitale in rendita.



SEZIONE II - Obblighi dell'Impresa, del Contraente e dei Beneficiari

ART. 7 - OBBLIGHI DI EUROVITA S.P.A.

La presente assicurazione viene assunta da Eurovita S.p.A. - di seguito denominata Eurovita - in base alle dichiarazioni rese e firmate dal Contraente nel Documento Contrattuale e negli altri documenti costituenti parti essenziali del contratto. Gli obblighi di Eurovita risultano esclusivamente dai documenti e comunicazioni da essa firmate. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

ART. 8 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. Eurovita, in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, ha diritto:

- quando esista malafede o colpa grave, di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento; di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni;
- quando non esiste malafede o colpa grave, di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato; di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza o la reticenza nelle dichiarazioni.

ART. 9 - PAGAMENTI DI EUROVITA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Per tutti i pagamenti da parte di Eurovita, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti elencati di seguito:

In caso di scadenza contrattuale:

- modulo RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE (disponibile sul sito www.eurovita.it), sottoscritto da tutti i Beneficiari della polizza in presenza dell'Intermediario o, in alternativa, una richiesta di liquidazione, sottoscritta da tutti i Beneficiari, che dovrà riportare le seguenti informazioni:
 - dati anagrafici del/i beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale);
 - indicazione delle coordinate bancarie dei conti correnti intestati ad ognuno dei beneficiari, per l'accredito dell'importo liquidabile;
 - indicazione dell'attività lavorativa svolta dai Beneficiari;
 - dichiarazione nella quale sia indicato se le somme sono percepite in relazione ad attività d'impresa o meno;
- se il Beneficiario è diverso dall'Assicurato: certificato di esistenza in vita dell'Assicurato non antecedente la data di scadenza della polizza o, in alternativa, un'autocertificazione accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
- fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale di tutti i Beneficiari;
- in caso di vincolo o pegno: dichiarazione del vincolatario/creditore pignoratizio di rinuncia al vincolo/ pegno;
- in caso di beneficiari minorenni o interdetti: copia conforme all'originale, autenticata da un pubblico ufficiale, del decreto del giudice tutelare sulla destinazione del capitale;
- modulo di autocertificazione FATCA/CRS;
- modulo per l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio.

In caso di riscatto totale:

- modulo RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE (disponibile sul sito www.eurovita.it), sottoscritto dal Contraente in presenza dell'Intermediario o, in alternativa, una richiesta di liquidazione che dovrà riportare le seguenti informazioni:
 - dati anagrafici del Contraente (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale);
 - indicazione delle coordinate bancarie del conto corrente intestato al Contraente, per l'accredito dell'importo liquidabile;
 - indicazione dell'attività lavorativa svolta dal Contraente;
 - dichiarazione nella quale sia indicato se le somme sono percepite in relazione all'attività d'impresa o meno;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato se diverso dal Contraente o, in alternativa, un'autocertificazione accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale del Contraente;
- in caso di vincolo o pegno: dichiarazione del vincolatario/creditore pignoratizio di rinuncia al vincolo/pegno
- modulo di autocertificazione FATCA/CRS;
- modulo per l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio.

In caso di riscatto parziale:

- modulo RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE (disponibile sul sito www.eurovita.it), sottoscritto dal Contraente in presenza dell'Intermediario o, in alternativa, una richiesta di liquidazione che dovrà riportare le seguenti informazioni:
 - dati anagrafici del Contraente (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale);
 - indicazione dell'importo netto richiesto;
 - indicazione delle coordinate bancarie del conto corrente intestato al Contraente per l'accredito dell'importo liquidabile;
 - indicazione dell'attività lavorativa svolta dal Contraente;
 - dichiarazione nella quale sia indicato se le somme sono percepite in relazione alle attività d'impresa o meno;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato se diverso dal Contraente o, in alternativa, un'autocertificazione accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale del Contraente;
- in caso di vincolo o pegno: dichiarazione del vincolatario/creditore pignoratizio di rinuncia al vincolo/pegno;
- modulo di autocertificazione FATCA/CRS;
- modulo per l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio.

In caso di sinistro:

- modulo RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE (disponibile sul sito www.eurovita.it), sottoscritto da tutti i Beneficiari caso morte della polizza in presenza dell'Intermediario o, in alternativa, una richiesta di liquidazione, sottoscritta da tutti i Beneficiari caso morte che deve riportare le seguenti informazioni:
 - dati anagrafici del/i Beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale);
 - indicazione delle coordinate bancarie dei conti correnti intestati ad ognuno dei Beneficiari, per l'accredito dell'importo liquidabile;
 - indicazione dell'attività lavorativa svolta dai Beneficiari;
- fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale di tutti i Beneficiari;
- in caso di vincolo o pegno: dichiarazione del vincolatario/creditore pignoratizio di rinuncia al vincolo/pegno;
- originale del certificato di morte dell'Assicurato riportante la data di nascita;
- se esiste testamento: copia conforme all'originale, autenticata da un Pubblico Ufficiale, del verbale di pubblicazione testamento conosciuto valido e non impugnato;
- se non esiste testamento: dichiarazione sostitutiva di notorietà, autenticata da un Pubblico Ufficiale, dalla quale risulti che non esiste testamento e, nel caso in cui il Beneficiario fosse indicato in modo generico (es.: figli, coniuge, eredi, ecc.), che riporti l'indicazione degli eredi legittimi ed il grado di parentela;
- in caso di Beneficiari minorenni o interdetti: copia conforme all'originale, autenticata da un Pubblico Ufficiale, del decreto del Giudice Tutelare sulla destinazione del capitale;
- modulo di autocertificazione FATCA/CRS;
- modulo per l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio.

In caso di liquidazione della rendita:

- una richiesta di liquidazione, sottoscritta dal Contraente che dovrà riportare le seguenti informazioni:
 - dati anagrafici del Contraente (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale);
 - dati anagrafici del Beneficiario (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale);
 - forma di rendita (vitalizia, certa, reversibile, ecc.);
 - in caso di rendita reversibile: dati del reversionario;
 - rateazione della rendita (annuale, semestrale, mensile);
 - indicazione delle coordinate bancarie dei conti correnti intestati ad ognuno dei Beneficiari per l'accredito della rendita;
 - indicazione dell'attività lavorativa svolta dai Beneficiari;
- se il Beneficiario è diverso dall'Assicurato: certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o, in alternativa, un'autocertificazione accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale di tutti i Beneficiari;
- in caso di vincolo o pegno: dichiarazione del vincolatario/creditore pignoratizio di rinuncia al vincolo/pegno;
- modulo di autocertificazione FATCA/CRS;
- modulo per l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio.

Eurovita si riserva la facoltà di richiedere, nei casi di richieste di liquidazione effettuate senza l'intervento dell'Intermediario e/o per particolari casistiche, l'autentica della firma del richiedente.

Eurovita esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento delle condizioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi legali.

ART. 10 - PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano (Articolo 2952 del Codice Civile). L'Impresa è tenuta a devolvere ad un apposito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli importi dovuti che non siano stati richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).



ART. 11 - CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

A condizione che il Contraente abbia sottoscritto il modulo di proposta - unitamente all'Assicurato se persona diversa - e sia stato versato regolarmente il relativo premio, il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente riceve dall'Impresa la Lettera di Conferma.

La data di decorrenza del contratto (c.d. giorno di riferimento) coincide con il primo giorno lavorativo successivo a quello della data di disponibilità del premio da parte dell'Impresa, sempreché, entro il suddetto termine, Eurovita non abbia comunicato per iscritto al Contraente, con lettera raccomandata A.R., la non accettazione della proposta.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato regolarmente corrisposto il premio previsto, alle ore 24:00 della data di decorrenza indicata nella Lettera di Conferma. L'età dell'Assicurato, al momento della decorrenza del contratto, non potrà essere inferiore ai 18 anni e superiore al giorno del compimento dell'80° compleanno.

Il presente contratto può essere sottoscritto esclusivamente dal Contraente che abbia stabilito almeno la propria residenza o il proprio domicilio nel territorio italiano e che non sia in ogni caso domiciliato o residente in Stati Uniti, Canada, Giappone o Australia; nel caso in cui il Contraente perda i predetti requisiti in corso di contratto, eventuali richieste di operazioni di versamento di premi aggiuntivi e operazioni di switch liberi saranno respinte dall'Impresa, che consentirà esclusivamente operazioni di riscatto parziale o totale.

ART. 12 - DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E DI RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione dal momento della sua sottoscrizione fino alla data di conclusione del contratto.

A tal fine deve inviare una comunicazione tramite raccomandata A.R. a Eurovita S.p.A., Via Frà Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano.

Entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, Eurovita provvede a restituire al Contraente il premio eventualmente già pagato.

Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento della sua conclusione.

A tal fine deve inviare una comunicazione tramite raccomandata A.R. a Eurovita S.p.A., Via Frà Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell'Impresa. Entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Eurovita rimborsa al Contraente, previa consegna dell'originale della polizza, un importo pari ai premi versati, incrementato o diminuito nella stessa misura dell'incremento o della diminuzione del valore delle quote del fondo (rispetto al suo valore alla data di decorrenza), al netto delle spese di emissione di 100 Euro (cfr. art. 16). Il controvalore delle quote da restituire è determinato il giorno lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data di ricezione da parte di Eurovita della richiesta di recesso.

ART. 13 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente contratto è fissata in quindici anni dalla data di decorrenza del contratto.

ART. 14 - PREMI

Il premio versato dal Contraente, all'atto della sottoscrizione della proposta, verrà investito, al netto dei costi previsti dal contratto, per il 75% nella Gestione Interna Separata Eurovita Nuovo Secolo e per il restante 25% nel fondo interno Eurovita Soluzione ESG nella Classe A, B o D assegnata dall'Impresa in base al livello di premio iniziale versato.

Le prestazioni contrattuali sono erogate a fronte del pagamento di un premio unico d'importo non inferiore a Euro 35.000.

Il premio unico non è frazionabile. Ciascun premio versato, al netto delle spese fisse, determinerà il *Capitale investito*. I versamenti aggiuntivi non sono permessi nel corso del primo anno di vita del contratto; negli anni successivi al primo, sono consentiti ma a discrezione e previa valutazione dell'Impresa.

Eurovita si riserva, di volta in volta, la facoltà di accettare o meno eventuali richieste di detti versamenti, stabilendone i relativi limiti di importo.

Al fine di salvaguardare l'equilibrio e la stabilità della gestione separata nell'interesse di tutti gli Assicurati se l'importo massimo del cumulo dei premi (iniziali o aggiuntivi) versati da un unico Contraente, o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto, in un periodo di osservazione di dodici mesi coincidente con l'anno solare, supera l'ammontare di Euro 10.000.000, l'Impresa si riserva la facoltà di valutare l'opportunità di effettuare l'investimento.

Il pagamento dei premi deve essere effettuato esclusivamente dal Contraente e dovranno essere corrisposti tramite bonifico bancario a favore di Eurovita S.p.A. mediante addebito sul c/c del Contraente presso l'Intermediario. L'Impresa non si fa carico delle spese amministrative gravanti direttamente sul Contraente relative alle suddette forme di pagamento.

Il giorno di disponibilità del premio da parte dell'Impresa coincide in caso di pagamento tramite bonifico, con il giorno in cui l'Impresa dispone del premio per valuta ed ha anche conoscenza della relativa causale.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si estingue per:

- esercizio del diritto di recesso;
- scadenza contrattuale
- morte dell'Assicurato;
- esplicita richiesta da parte del Contraente del valore di riscatto totale.

Il contratto estinto non può più essere riattivato.

ART. 16 - COSTI

Sul premio unico iniziale e su ciascun eventuale versamento di premio aggiuntivo viene applicata una spesa fissa pari a 100 Euro.

Per riscatti totali o parziali viene applicata sul valore di riscatto una penale, calcolata in funzione del mese di richiesta del riscatto rispetto alla data di decorrenza del contratto, come descritto in tabella:

Mese di richiesta del riscatto rispetto alla data di decorrenza del contratto	Penalità sul valore di riscatto
Dal 2° al 12° mese	2,00%
Dal 13° al 24° mese	1,50%
Dal 25° al 36° mese	1,00%
Dal 37° mese al 48°	0,50%
A partire dal 49° mese	0,00%

Su ciascuna operazione di riscatto totale o parziale, effettuata a partire dal 49° mese dalla data di decorrenza del contratto, viene prelevato un importo fisso pari a 60 Euro.

Dal rendimento della gestione patrimoniale "Eurovita Nuovo Secolo" vengono prelevati i seguenti costi:

Descrizione costi	Importi percentuali
Rendimento trattenuto da Eurovita	- 1,60 punti percentuali (*) per contratti con premi iniziali da Euro 35.000 fino a Euro 250.000 compresi; - 1,50 punti percentuali (*) per contratti con premi iniziali oltre Euro 250.000 fino a Euro 1.000.000 compresi; - 1,40 punti percentuali (*) per contratti con premi iniziali oltre Euro 1.000.000.

(*) di tale importo percentuale una quota parte è destinata a finanziare le spese correnti di gestione amministrativa e finanziaria del contratto.

Dal fondo interno Eurovita Soluzione ESG viene prelevata una commissione di gestione applicata dall'Impresa su base annua, differenziata secondo la Classe del fondo assegnata al contratto in base al livello del premio iniziale versato dal Contraente, come indicato nella seguente tabella:

Livello del premio iniziale versato	Classe del fondo	Commissione di gestione
Da Euro 35.000 fino a Euro 250.000 compresi	B	2,50%
Oltre Euro 250.000 fino a Euro 1.000.000 compresi	D	2,30%
Oltre Euro 1.000.000	A	2,25%

Il costo della maggiorazione in caso di morte è compreso nelle commissioni di gestione.

Il valore delle quote del fondo interno è determinato al netto di oneri diretti e di oneri indiretti come dettagliatamente specificato nel Regolamento del fondo interno.

Sconti

Non sono previsti sconti applicabili al presente contratto.

ART. 17 - FONDI DISPONIBILI, ISTITUZIONE DI ALTRI FONDI, MODIFICHE DEI CRITERI DI INVESTIMENTO E FUSIONE TRA FONDI

Al presente contratto può essere collegata la Classe A o B o D del fondo interno assicurativo denominato Eurovita Soluzione ESG che si differenziano unicamente per il diverso livello di commissioni di gestione applicate.

La Classe del fondo interno verrà assegnata al contratto al momento della sottoscrizione del modulo di proposta/polizza in base al livello di premio iniziale versato.

Lo scopo del fondo interno Eurovita Soluzione ESG è di realizzare su un orizzonte di lungo periodo, una crescita del capitale investito, prevalentemente in parti di OICR, attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti, nel rispetto del profilo di rischio del fondo stesso.

Gli obiettivi, le caratteristiche, i criteri di investimento ed i rischi connessi al fondo interno, nonché il metodo di determinazione del valore della quota e le spese gravanti su di esso, sono descritti nel Regolamento del fondo interno in allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione.

L'Impresa ha la facoltà di istituire altri fondi interni, nonché di istituire nuove Classi di quote del fondo in essere.

L'Impresa ha inoltre la facoltà, come disciplinato nel Regolamento del fondo interno, di modificare i criteri di investimento del fondo interno esistente, delineati nel Regolamento, e di disporre la fusione del predetto fondo con altri fondi interni all'Impresa, quando ciò sia necessario a garantire un gestione efficiente nell'interesse dei Contraenti che partecipano al fondo interno, nonché quando ciò sia imposto dalle normative primarie o secondarie.

In tali casi l'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le modifiche ai criteri di investimento e, in merito alle sole fusioni tra fondi interni, due mesi prima della data prevista per la fusione.

ART. 18 - CONVERSIONE DEL PREMIO, DETERMINAZIONE DEL VALORE QUOTA, VALORIZZAZIONE DELLA POLIZZA, GIORNO DI RIFERIMENTO

Conversione del premio in quote

La conversione del premio per la determinazione del numero di quote del fondo interno da attribuire al contratto avviene alla data di decorrenza (il primo giorno lavorativo successivo a quello della data di disponibilità del premio da parte dell'Impresa), dividendo la parte di premio destinata al fondo interno al netto dei costi (di cui all'art. 16) per il valore unitario della quota del fondo alla medesima data.

Eurovita, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote comunica al Contraente, tramite la Lettera di Conferma, le informazioni relative al premio lordo versato e a quello investito, alla data di decorrenza della polizza e al numero delle quote del fondo attribuite, al loro valore unitario e al giorno cui tale valore si riferisce.

Determinazione del valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del fondo interno è determinato dall'Impresa quotidianamente secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento del fondo interno.

Valorizzazione della polizza

Il contratto è valorizzato in Euro. La valorizzazione della polizza ad una determinata data è effettuata sulla base degli ultimi valori unitari della quota disponibili del fondo collegato.

Giorno di riferimento delle operazioni di investimento e di disinvestimento e valore delle quote assegnato alle operazioni

L'Impresa effettua gli ordini per le operazioni di investimento e di disinvestimento delle quote del fondo interno previsto dal presente contratto, salvo diversa specifica indicazione da parte dell'Impresa, quotidianamente, in ogni giorno lavorativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Imprese di Assicurazione, definito "giorno di riferimento".

In caso di giorno non lavorativo per l'Impresa, il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni sarà comunicata tempestivamente al Contraente, tramite comunicazione sul sito www.eurovita.it ed informando l'Intermediario.

L'Impresa effettua le operazioni di investimento e disinvestimento nel giorno di riferimento, sulla base del valore unitario delle quote del fondo interno assegnato dall'Impresa relativamente al giorno di riferimento stesso.

ART. 19 - PUBBLICAZIONE DELLE QUOTE E COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE

Il valore unitario delle quote del fondo interno Eurovita Soluzione ESG è pubblicato nel sito di Eurovita www.eurovita.it.

Eurovita comunica per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale, qualora gli elementi essenziali del contratto subiscano variazioni a seguito della sottoscrizione di clausole aggiuntive, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

Eurovita si impegna inoltre a comunicare annualmente le informazioni relative a:

- numero di quote assegnate al contratto
- controvalore delle quote
- dettaglio dei premi versati e investiti
- numero e controvalore delle quote trasferite o di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch
- numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento
- valore maturato della prestazione.

L'ultimo rendiconto della gestione del fondo interno, nonché l'ultimo Prospetto della composizione della Gestione Separata sono pubblicati sul sito www.eurovita.it.

ART. 20 - BENEFICIARI

Il Contraente designa uno o più Beneficiari della prestazione in caso di morte dell'Assicurato. Il Contraente può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tali designazioni.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo la morte del Contraente;
- quando il Contraente e il Beneficiario abbiano espressamente dichiarato per iscritto a Eurovita, rispettivamente, di rinunciare alla facoltà di revoca e di accettare la designazione di beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto dal contratto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Eurovita di volersi avvalere del beneficio.

Nei casi in cui la designazione di beneficio non possa essere revocata, le operazioni di recesso, riscatto, liquidazione, pegno o vincolo della polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere fatte da parte del Contraente con dichiarazione scritta a Eurovita oppure con testamento recante l'espressa indicazione della polizza.

Ai sensi dell'art. 1920 del c.c., i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario. Nel caso di premorienza dei Beneficiari, subentrano come Beneficiari in pari quota i loro eredi legittimi. Resta ferma anche in tal caso la facoltà del Contraente di modificare o revocare tale designazione nei limiti ed alle condizioni previste dal presente articolo.

Non è consentito designare quale Beneficiario l'Intermediario.

ART. 21 - PRESTITI

Il contratto non prevede la concessione di prestiti.

ART. 22 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DELLA POLIZZA

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o sottoporre a vincolo il pagamento delle somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando Eurovita ne faccia annotazione apposita appendice. Nel caso di pegno o vincolo, gli atti dispositivi che comportano o possono comportare la riduzione o l'estinzione dei crediti derivanti dal contratto (es: recesso, riscatto, liquidazione) richiedono il preventivo assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Non è consentito cedere il contratto, costituirlo in pegno o vincolarlo a favore dell'Intermediario.

ART. 23 - IMPOSTE DI ASSICURAZIONE

Tutte le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, o dei Beneficiari, o degli aventi diritto.

ART. 24 - LEGISLAZIONE APPLICABILE E CONTROVERSIE

Al presente contratto si applica la legge italiana.

Il foro competente è quello di residenza o di domicilio del contraente o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto, fermo l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione previsto dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 4/03/2010, come modificato dall'art. 84 della legge 9 agosto 2013, n. 98, mediante il deposito di un'istanza da parte del diretto interessato presso un ente pubblico o privato abilitato e debitamente iscritto nel registro tenuto presso il ministero della giustizia. Il procedimento di mediazione è soggetto a regime fiscale agevolato nei termini di cui agli artt. 17 e 20 del dlgs 28/2010.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “EUROVITA NUOVO SECOLO”

Il presente regolamento costituisce parte integrante delle condizioni di assicurazione

Art. 1 - Denominazione

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Eurovita S.p.A., e contraddistinta con il nome di gestione separata “Eurovita Nuovo Secolo”.

La gestione separata “Eurovita Nuovo Secolo” è conforme alle norme stabilite dall'ISVAP con proprio Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011 e si atterra alle eventuali successive disposizioni di legge o regolamentari che venissero emanate in materia.

Art. 2 - Valuta

La valuta di denominazione in cui sono espresse le attività finanziarie inserite nella gestione separata “Eurovita Nuovo Secolo” è l'Euro.

Art. 3 - Periodo di osservazione per la determinazione del tasso di rendimento medio

L'esercizio della gestione separata “Eurovita Nuovo Secolo”, da sottoporre a certificazione, ha una durata di dodici mesi coincidente con l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio realizzato dalla gestione separata “Eurovita Nuovo Secolo” nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Art. 4 - Obiettivi e politiche di investimento

La politica di investimento, in linea di principio orientata ad investimenti sicuri e di basso rischio, persegue un obiettivo di rivalutazione e consolidamento del patrimonio attraverso uno stile di gestione efficiente e mirante al conseguimento di un rendimento tale che consenta di rispettare gli impegni contrattuali assunti verso gli Assicurati.

La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio prevalentemente orientata verso valori mobiliari di natura obbligazionaria in conformità agli obiettivi ed al profilo di rischio della gestione in maniera tale che le operazioni effettuate siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni.

La selezione delle attività da inserire nella gestione viene effettuata secondo un criterio di diversificazione globale:

- per aree geografiche con prevalenza dell'area OCSE
- per settori (Stati Sovrani, Enti Pubblici, settore Finanziario, settore Industriale, etc.) e per categorie di emittenti
- ed emessi prevalentemente in Euro.

Al fine della gestione del portafoglio sono stabiliti i seguenti limiti rispetto al patrimonio della Gestione in merito alle diverse macro tipologie di attivi:

- Depositi bancari a vista e depositi che prevedono prelevamenti soggetti a limiti di tempo uguali o inferiori a 15 giorni nel limite massimo del 15%;
- Titoli di debito ed altri valori assimilabili nel limite massimo del 100%. La macroclasse comprende titoli di Stato, obbligazioni, obbligazioni convertibili ed altri valori classificabili nel comparto obbligazionario, inclusi quelli a tasso di interesse variabile, i titoli strutturati a condizione che prevedano il rimborso a scadenza del capitale investito e le quote di OICR di tipo obbligazionario. La macroclasse comprende altresì i titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione che abbiano il più elevato grado di priorità nell'emissione;
- Titoli di capitale ed altri valori assimilabili nel limite massimo del 30%. La macroclasse comprende azioni, quote ed altri valori classificabili nel comparto azionario. Ne fanno parte anche gli OICR che investono prevalentemente nel comparto azionario o per le quali non è possibile determinare con certezza l'investimento prevalente.
- I titoli di debito, i titoli di capitale ed altri valori assimilabili immessi nella gestione devono essere negoziati su mercati regolamentati e devono avere un flottante tale da assicurare che l'investimento possa essere liquidato senza effetti significativi sul prezzo del titolo, altrimenti l'emittente o chi ha intermediato la transazione deve mettere a disposizione un prezzo di riacquisto in modo che sia garantita la liquidabilità dell'investimento. I titoli non negoziati in un mercato regolamentato e su cui non sono stati stabiliti idonei accordi di negoziazione non possono in ogni caso superare il 10% degli investimenti.
- E' prevista una esposizione massima verso singolo emittente pari al 5% del portafoglio; il limite è elevabile al 10% se gli investimenti in prestiti o in titoli corrispondenti ad emittenti e mutuatari nei quali la gestione separata investa più del 5% dei suoi attivi non superano cumulativamente il 40%.
- Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative.
- Investimenti alternativi nel limite massimo del 10%.
- Crediti nei confronti degli assicurati e degli intermediari per premi ancora da incassare generati da meno di tre mesi.
- Investimenti di tipo immobiliare purché realizzati attraverso quote di OICR.

Sono esclusi da tali limiti i titoli di debito emessi o garantiti da Stati Membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE o emessi da enti locali o pubblici di Stati Membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri.

Tra le attività finanziarie inseribili nella Gestione sono ammessi strumenti finanziari derivati, quando il loro utilizzo risulta coerente con i principi di sana e prudente gestione del rischio ed in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, al solo scopo di proteggere il valore delle singole attività o passività o di insiemi delle stesse dai rischi a loro connessi.

Il patrimonio della gestione separata può essere investito anche in strumenti finanziari emessi ed OICR istituiti e/o gestiti da società facenti parte del Gruppo di appartenenza di Eurovita S.p.A. o con cui quest'ultima intrattiene rapporti di affari rilevanti; al fine di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi, la Società effettua il monitoraggio periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR. La Società, nell'ottica di una più efficiente gestione delle attività finanziarie inserite nella gestione separata "Eurovita Nuovo Secolo", ha la facoltà di conferire una delega gestionale totale o parziale delle stesse a società di gestione del risparmio appartenente o esterna al Gruppo di cui Eurovita S.p.A. fa parte; la Società, non limitando in alcun modo la propria responsabilità e senza gravare in alcun modo sulle spese attribuite alla gestione separata "Eurovita Nuovo Secolo", realizza un monitoraggio continuo delle operazioni per garantire che siano effettuate alle migliori condizioni possibili di mercato con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse. Per la gestione separata "Eurovita Nuovo Secolo" non sono consentite operazioni infragruppo su titoli non negoziati in mercati regolamentati ad eccezione di quelle ipotesi straordinarie che venissero deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Eurovita S.p.A.

Analogamente, non sono consentite operazioni infragruppo su titoli negoziati in mercati regolamentati ad eccezione di quelle ipotesi straordinarie che venissero deliberate dal Consiglio di Amministrazione di Eurovita S.p.A.. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione verificherà che la stessa sia attuata a condizioni di mercato, considerato congruo come criterio che il prezzo rientri nel range tra il prezzo minimo e massimo segnato nel mercato regolamentato al giorno di contrattazione e definisce le diverse tipologie di rischio ed i limiti dell'operazione, tenendo conto delle caratteristiche della controparte (in particolare, saranno considerati: la soggezione a vigilanza prudenziale, il rapporto tra la Società e la controparte, l'appartenenza o meno allo stesso gruppo assicurativo).

Art. 5 - Tipologie di polizze

La gestione separata "Eurovita Nuovo Secolo" è utilizzata come strumento finanziario per l'investimento e la gestione delle attività finanziarie costituite a copertura delle riserve derivanti dagli impegni assunti dalla Società Eurovita S.p.A. a fronte di contratti a prestazioni rivalutabili che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione stessa.

I contratti di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili che prevedono l'inserimento delle attività finanziarie acquisite a fronte degli impegni assunti da Eurovita S.p.A. nella gestione separata "Eurovita Nuovo Secolo" rappresentano una forma alternativa di risparmio coniugata con garanzie di tipo assicurativo. Pertanto, tali prodotti interessano tutti coloro che, avendone capacità, possono essere interessati a potenziare la tranquillità economica prospettica propria o del proprio nucleo familiare attraverso la stipula di un contratto assicurativo a prestazioni rivalutabili.

Art. 6 - Valore delle attività della gestione separata

Il valore della attività della gestione separata "Eurovita Nuovo Secolo" sarà non inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione stessa.

Art. 7 - Spese gravanti sulla gestione separata

La gestione separata "Eurovita Nuovo Secolo", ai fini del calcolo del risultato finanziario della Gestione medesima, sarà gravata unicamente:

- dalle spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione e
- dalle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività finanziarie inserite nella suddetta gestione separata.

Pertanto, non sono imputabili alla gestione separata "Eurovita Nuovo Secolo" altre tipologie di spese in qualsiasi modo sostenute.

Art. 8 - Rendimento della gestione separata

Il rendimento annuo della gestione separata "Eurovita Nuovo Secolo", per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione separata di competenza di quell'esercizio al valore medio della gestione separata.

Per risultato finanziario della gestione separata si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza della Gestione medesima, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti di cui all'Art. 7, nonché eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi ricevuti da Eurovita S.p.A. in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione separata, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione separata per i beni già di proprietà della società Eurovita S.p.A.

Il valore medio della gestione separata è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione separata, determinata in base al costo.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione separata.

Art. 9 - Società di revisione

La gestione separata "Eurovita Nuovo Secolo" è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo speciale tenuto da Consob ai sensi dell'Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la quale attesta la corrispondenza della Gestione al presente Regolamento e provvede a certificare tutti i rendimenti utilizzati per la rivalutazione dei contratti a prestazioni rivalutabili che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione stessa.

In particolare la Società di Revisione attesta, con apposita relazione, di aver verificato:

- a) la consistenza delle attività assegnate alla gestione separata "Eurovita Nuovo Secolo" nel corso del periodo di osservazione nonché la disponibilità, la tipologia e la conformità delle attività iscritte nel prospetto della composizione della gestione separata stessa, secondo quanto definito all'Art. 13, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 38 oltre a quanto previsto dal presente Regolamento al precedente Art. 4;
- b) la conformità dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla suddetta gestione separata nel periodo di osservazione alle disposizioni di cui agli Artt. 7 e 10 del citato Regolamento ISVAP n. 38;
- c) la correttezza, ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento ISVAP n. 38, del risultato finanziario, del conseguente tasso di rendimento medio annuo realizzato dalla gestione separata "Eurovita Nuovo Secolo" riferito al periodo di osservazione di cui all'Art. 3 ed i rendimenti medi annui, calcolati mensilmente con riferimento ai dodici mesi immediatamente precedenti;
- d) l'adeguatezza, ai sensi dell'Art. 8 del suddetto Regolamento ISVAP dell'ammontare delle attività assegnate alla gestione separata "Eurovita Nuovo Secolo" alla fine del periodo di osservazione rispetto all'importo delle corrispondenti riserve matematiche determinato da Eurovita S.p.A. alla stessa data;
- e) la conformità del rendiconto riepilogativo della gestione separata "Eurovita Nuovo Secolo" e del prospetto della composizione della gestione separata stessa alle disposizioni di cui all'Art. 13, del Regolamento ISVAP n. 38.

Art. 10 - Modifiche al Regolamento

La Società si riserva la possibilità di apportare modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali fatta eccezione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Tali modifiche verranno comunicate con tempestività all'assicurato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nello specifico contratto assicurativo collegato alla presente gestione separata.

Art. 11 - Modifiche della gestione separata

La Società, nell'interesse degli Assicurati, può operare la fusione o la scissione delle attività finanziarie inserite nella gestione separata "Eurovita Nuovo Secolo" con o in una o più Gestioni costituite da Eurovita S.p.A. ed aventi le stesse finalità esclusivamente previdenziali, nonché caratteristiche simili e politiche d'investimento omogenee.

La fusione o la scissione rappresentano eventi di carattere straordinario che la Società potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l'efficienza del servizio assicurativo offerto, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi dovuti a una eccessiva riduzione del patrimonio della gestione separata. L'operazione di fusione o di scissione verrà effettuata senza oneri o spese per gli Assicurati e portata a loro conoscenza.

Art. 12 - Condizioni di assicurazione

Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione dei contratti a prestazioni rivalutabili che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione separata "Eurovita Nuovo Secolo".

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO "EUROVITA SOLUZIONE ESG"

Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno Assicurativo

Eurovita S.p.A. (la "Compagnia") ha istituito, secondo le modalità indicate nel presente regolamento (di seguito il "Regolamento") un fondo interno assicurativo (di seguito "Fondo"), il cui valore è suddiviso in quote. Il Fondo è denominato Eurovita Soluzione ESG.

L'accessibilità alle differenti classi di quote del Fondo dipende dalle categorie di investitori o da differenti canali di distribuzione del Fondo, come dettagliato nella documentazione contrattuale dei prodotti assicurativi ai quali il Fondo viene collegato.

Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

La Compagnia potrà istituire nuovi fondi interni assicurativi ed effettuare fusioni tra fondi e liquidazioni, così come disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 2 - Obiettivi del Fondo

Lo scopo del Fondo è di realizzare su un orizzonte di medio periodo, una crescita del capitale investito attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti, nel rispetto del profilo di rischio del Fondo stesso.

La flessibilità della gestione non consente di identificare un parametro di riferimento rappresentativo dello stile di gestione adottato. Pertanto, ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del Fondo, è stata identificata la seguente misura di volatilità media annua attesa: 15%.

La volatilità media annua attesa è un indicatore sintetico del rischio che esprime la variabilità attesa dei rendimenti del Fondo in un determinato periodo di tempo.

In particolare, la politica di gestione del fondo è flessibile rispetto all'universo investibile, con un obiettivo di mantenere la volatilità al di sotto del 20%.

Tale obiettivo non costituisce impegno formale della Compagnia di mantenimento della volatilità sotto tale soglia, che, per esempio, in circostanze eccezionali di mercato potrebbe essere superata.

Il Fondo viene gestito mediante un'esposizione ai mercati azionari, obbligazionari e monetari appartenenti a qualsiasi settore economico e area geografica. In particolare, il Fondo investe in strumenti che adottano, nel proprio processo di investimento, criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). Inoltre, sono inclusi nell'universo degli strumenti investibili anche OICR tematici che propongono soluzioni concrete di sviluppo sostenibile. In quest'ambito si segnalano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le tematiche relative al riscaldamento del clima, alla gestione idrica e dei rifiuti, alla maggiore longevità ed all'aumento della popolosità dei centri urbani

Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso.

Il Fondo è indirizzato agli investitori-contraenti con un orizzonte d'investimento di lungo periodo.

Art. 3 - Rischi connessi al Fondo

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito. Tali oscillazioni sono a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza dello stesso.

Di seguito sono indicati i fattori di rischio a cui è esposto il Fondo:

- rischio di mercato: variazioni di valore di uno strumento finanziario o di un portafoglio di strumenti finanziari connesse a variazioni inattese delle condizioni di mercato;
- rischio di tasso di interesse: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione dei tassi di interesse presenti sul mercato finanziario;
- rischio creditizio/di controparte: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione inattesa del merito creditizio dell'emittente dello stesso strumento;
- rischio valutario: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione dei tassi di cambio pre-

- senti sul mercato finanziario;
- rischio di liquidità: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla sua scarsa attitudine ad essere trasformato in moneta senza perdita di valore.

Grado di rischio del Fondo: Alto

Il grado di rischio può essere stimato in base alla volatilità media annua attesa definita nel presente Regolamento. Più alta è tale componente, maggiore sarà considerato il rischio complessivo al quale il fondo è soggetto.

Volatilità media annua attesa	Classe di rischio
< 3%	Basso
3% - 6%	Medio Basso
6% - 9%	Medio
9% - 12%	Medio Alto
12% - 15%	Alto
> 15%	Molto Alto

La Compagnia non offre alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo, né, in ogni caso, assume alcun impegno di risultato nella gestione del Fondo.

Art. 4 - Caratteristiche del Fondo

Il fondo presenta classi ad accumulazione dei proventi, in quanto i rendimenti rimangono all'interno del fondo e non vengono distribuiti.

Il Fondo è suddiviso in quote aventi pari valore tra loro e attribuiscono eguali diritti (le "Quote") alle persone fisiche o giuridiche ("l'Investitore Contraente" o gli "Investitori Contraenti"), che abbiano sottoscritto polizze assicurative (il "Contratto" o i "Contratti"), le cui prestazioni sono legate, in tutto o in parte, al rendimento del Fondo. Si precisa che il valore del patrimonio del Fondo non potrà essere inferiore all'importo complessivo delle riserve matematiche costituite dalla Compagnia in relazione a tali polizze.

La gestione del Fondo e l'attuazione delle relative politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede tramite una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed anche al fine di ridurre il rischio operativo, si riserva, in ogni caso, la facoltà di affidare a terzi, anche appartenenti al gruppo di cui essa fa parte, la gestione del Fondo, o ancora di delegare a terzi specifiche funzioni inerenti all'attività di gestione del Fondo medesimo. In ogni caso, ogni affidamento/delega non implicherà costi aggiuntivi a carico del Fondo, né comporterà alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale eserciterà, in ogni caso, un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti affidatari o delegati.

Non è prevista una data di scadenza del Fondo.

La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro.

Art. 5 - Destinazione dei capitali conferiti

I capitali conferiti nel Fondo sono investiti dalla Compagnia nel rispetto di quanto previsto negli Art.6 e 7 del presente Regolamento.

Art. 6 - Tipologie di attività oggetto di investimento

Il Fondo può investire in:

- quote di OICVM (Organismi di Investimento collettivo in Valori Mobiliari) italiani e UE, come definiti dalle corrispondenti previsioni del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di inter-

- mediazione finanziaria, "TUF"), costituiti in forma di "Sicav", "Fondi comuni di Investimento" o "Unit Trust" e che presentino le caratteristiche previste dalla normativa protempore vigente;
- quote di OICR alternativi italiani, definiti e costituiti nel rispetto delle previsioni del TUF e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
 - quote di OICR alternativi UE e OICR alternativi non UE, definiti nel TUF, che abbiano ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto dalle corrispondenti previsioni del TUF;
 - strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti stati che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - o depositi bancari in conto corrente;
 - o certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - o operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto o di deposito di titoli presso una banca, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da stati Membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più stati Membri;
 - strumenti finanziari, emessi o garantiti da stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici di stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti stati ovvero da soggetti residenti nei predetti stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - o titoli di stato;
 - o titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - o titoli azionari.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere, nei limiti previsti dalla normativa applicabile, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei partecipanti nel rispetto del presente Art. 6.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare, in conformità con le disposizioni della normativa protempore vigente, strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e con il relativo profilo di rischio, al fine di pervenire ad un'efficace gestione del portafoglio, e/o di ridurre il rischio di investimento.

Il Fondo potrà, altresì, investire in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti dall'eventuale gestore delegato o da società di gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti o affiliate al gruppo di cui il gestore fa parte.

Art. 7 - Criteri di investimento applicabili al Fondo

La politica d'investimento adottata per il Fondo prevede un'allocazione dinamica delle risorse, sia tramite investimenti diretti che attraverso l'investimento in quote di più OICVM, investendo in strumenti del mercato monetario, azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, obbligazioni e altri titoli di debito, sia di Area Euro che internazionali.

Fermo restando le indicazioni previste dalla normativa e regolamentazione applicabile e tenuto conto dello stile di gestione flessibile applicato, sono previste limitazioni per l'esposizione in determinate categorie di attivi, con l'obiettivo in ogni caso di assicurare un adeguato livello di diversificazione.

In particolare:

Categoria attivi	Esposizione minima	Esposizione massima
Azionario	10%	100%
Obbligazionario	0%	90%
Monetario	0%	90%

Lo stile di gestione adottato è di tipo attivo-multimanager. Il Fondo affronta le ciclicità dei mercati finanziari attraverso una gestione attiva, esercitando comunque un controllo del rischio e della volatilità, che varia in base alla rischiosità del mercato.

Con riferimento all'esposizione geografica, l'approccio d'investimento è di tipo globale, sebbene gli strumenti oggetto di investimento siano denominati principalmente in Euro.

La selezione degli OICVM, non assoggettata a specifici limiti di esposizione geografica e settoriale, sarà effettuata sulla base di valutazioni sia di tipo quantitativo che qualitativo al fine di attuare una diversificazione di portafoglio e contenere il rischio dello stesso.

Lo stile di gestione adottato può combinare strategie di tipo direzionale (la cui performance è direttamente collegata all'andamento dei mercati sottostanti) con strategie flessibili e absolute return tipicamente caratterizzate da un obiettivo di rendimento, da differenti stili gestionali e minore correlazione con l'andamento dei mercati.

Per la parte obbligazionaria, gli investimenti sono effettuati senza specifiche limitazioni né in relazione alle categorie di emittenti né al settore merceologico di appartenenza degli stessi.

Le scelte di investimento per la componente obbligazionaria del Fondo sono effettuate in base a criteri di valutazione del merito di credito.

Per la parte azionaria, gli investimenti sono effettuati senza specifiche limitazioni né in relazione al settore merceologico di appartenenza delle società oggetto d'investimento né al livello di capitalizzazione delle stesse.

Gli investimenti sui mercati internazionali (non appartenenti all'area Euro) sono tendenzialmente coperti dal rischio di cambio verso l'euro, ma non è esclusa una diversa gestione della componente valutaria in specifiche situazioni di mercato o in determinati periodi di tempo.

Art. 8 - Valore Unitario della Quota e sua pubblicazione

Il valore unitario delle quote del Fondo (il "Valore Unitario della Quota") viene determinato dalla Compagnia quotidianamente in base ai valori di mercato delle attività, al netto delle passività, relativi al giorno di riferimento o, qualora coincida con un giorno festivo o di chiusura della Compagnia, il primo giorno lavorativo successivo ("Giorno di Riferimento"). Il Valore Unitario della Quota viene calcolato dalla Compagnia entro il secondo giorno non festivo o di chiusura della Compagnia.

Il Valore Unitario della Quota viene determinato dividendo il Valore Complessivo Netto (come di seguito definito) del Fondo per il numero complessivo delle quote del Fondo, entrambi relativi al Giorno di Riferimento.

Il Valore Unitario della Quota viene pubblicato entro il terzo giorno non festivo o di chiusura della Compagnia successivo al Giorno di Riferimento sul sito internet della Compagnia all'indirizzo

Art. 9 - Criteri per la determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo

Il valore complessivo netto del Fondo consiste nel valore delle attività del Fondo al netto delle passività, ivi incluse le spese imputate al Fondo medesimo ed evidenziate nel successivo Art. 13 (il "Valore Complessivo Netto").

Al fine di stabilire il valore delle attività del Fondo si utilizzeranno le quantità e gli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili e relativi al Giorno di Riferimento.

I criteri adottati dalla Compagnia per la valorizzazione delle attività e delle passività sono i seguenti:

- Gli OICR e gli strumenti finanziari quotati in mercati finanziari regolamentati, sono valutati in base all'ultima valorizzazione/quotazione disponibile relativa al Giorno di Riferimento. Nel caso in cui non sia disponibile una valorizzazione/quotazione, per cause non imputabili alla Compagnia, si farà riferimento all'ultimo valore disponibile precedente. Laddove tale valore non esprima un prezzo di negoziazione attendibile, gli strumenti verranno valutati in base al loro valore di presunto realizzo sul mercato, individuato sulla base di molteplici elementi di informazione, valutati dalla Compagnia, concernenti sia la situazione dell'emittente e il suo paese di residenza, sia quella di mercato;
- Gli strumenti finanziari non quotati saranno valutati al prezzo di scambio rilevato dai circuiti telematici internazionali o, qualora mancante o non significativo, al costo di acquisto, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di

- ricondurre il costo di acquisto al presunto valore di realizzo sul mercato, individuato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una corretta attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo viene determinato sulla base dell'ultimo tasso di cambio disponibile e relativo al Giorno di Riferimento, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea;
- le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale;
- le altre attività e le passività sono iscritte al loro valore nominale.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati verranno attribuiti al Fondo all'atto della loro esatta quantificazione e, riconosciuti in seguito alla trasmissione della dichiarazione dei redditi da parte della Compagnia relativa a ciascun periodo d'imposta.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo con cadenza trimestrale, accreditando il corrispettivo maturato in ogni trimestre solare entro novanta giorni dalla fine del trimestre di riferimento.

Ai soli fini del calcolo giornaliero delle commissioni di gestione indicate all'Art. 13 lettera a), il Valore Complessivo Netto del Fondo viene computato senza la detrazione dell'importo della commissione di gestione giornaliera oggetto di calcolo.

Art. 10 - Attribuzione delle quote

La Compagnia provvede a determinare il numero delle quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni Contratto dividendo i relativi importi conferiti al Fondo per il Valore Unitario della Quota relativo al Giorno di Riferimento, in base a quanto definito nello stesso Contratto.

Art. 11 - Rendiconto annuale del Fondo

La Compagnia redige il rendiconto annuale della gestione per il Fondo nei tempi e con le modalità previste dalla normativa di riferimento applicabile.

Art. 12 - Relazione della società di revisione

Il rendiconto annuale della gestione del Fondo, di cui al precedente Art. 11, è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali, che dovrà esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti nel presente Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle Quote del fondo alla fine di ogni esercizio.

Art. 13 - Regime delle spese del Fondo

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- a) Commissioni di gestione: pari ad una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo, come indicato nella seguente tabella, calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata mensilmente dalle disponibilità del Fondo.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Eurovita Soluzione ESG classe A	2,25%
Eurovita Soluzione ESG classe B	2,50%
Eurovita Soluzione ESG classe D	2,30%

Le commissioni di gestione sono prelevate per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti (asset allocation), alle spese di amministrazione del Contratto e ai costi per la copertura in caso di decesso. Tali commissioni verranno quindi applicate, sempre con esclusivo riferimento ai servizi prestati per l'asset allocation, per l'amministrazione del Contratto e per la copertura in caso di decesso, anche all'eventuale parte del Fondo rappresentata da quote di OICR promossi, istituiti o gestiti da società di gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti al Gruppo di cui la Compagnia fa parte;

b) per la parte di attivi investiti in quote di OICR, le commissioni annue di gestione di ciascun OICR non possono eccedere il costo massimo del 2,00% (al netto di eventuali retrocessioni ottenute dai gestori degli OICR in base a quanto definito nel precedente Art. 9). La Compagnia si riserva il diritto di modificare tale costo massimo a fronte di incrementi apportati dalle società di gestione degli OICR sottostanti, previa comunicazione agli InvestitoriContraenti, i quali potranno riscattare le quote del Fondo senza penalità. Non verranno applicati oneri per la sottoscrizione ed il rimborso delle quote di OICR, mentre alcuni di essi potrebbero prevedere l'applicazione di commissioni di overperformance;

c) eventuali oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli attivi inclusi nel Fondo oggetto di investimento;

d) eventuali spese bancarie connesse alla gestione dei conti bancari del Fondo;

e) eventuali compensi da corrispondere alla banca depositaria di riferimento per l'amministrazione e la custodia degli strumenti finanziari;

f) spese inerenti all'attività svolta dalla società di revisione, in relazione alla preparazione della relazione sul rendiconto del Fondo di cui all'Art. 12;

g) imposte e tasse gravanti sul Fondo e previste dalla normativa vigente.

Art. 14 - Modifiche al Regolamento

La Compagnia potrà modificare il presente Regolamento al fine di adeguarlo ad eventuali variazioni intervenute nella normativa applicabile ovvero a fronte di mutamenti dei criteri gestionali del Fondo, con esclusione delle modifiche meno favorevoli per gli InvestitoriContraenti. Qualsiasi modifica apportata al Regolamento sarà, in ogni caso, tempestivamente comunicata agli InvestitoriContraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

Art. 15 - Fusione e Liquidazione del Fondo

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo, al fine di perseguire l'interesse dei Contraenti, può fondere il Fondo con altro/i Fondo/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

Si avvisa l'investitore contraente che in data 1° aprile 2021 il Fondo è stato oggetto di un'operazione di fusione per incorporazione di altri Fondi interni della Compagnia. Nell'eventualità di una nuova fusione, gli InvestitoriContraenti, che risultassero possessori di quote dei fondi Eurovita Soluzione Esg e Vol 20 geo, alla data del 1° aprile 2021, conservano la facoltà, nel caso non accettassero di aderire alla fusione, di riscattare dal Contratto senza l'applicazione di penalità.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo stesso.

L'operazione di fusione è realizzata a valori di mercato, attribuendo agli InvestitoriContraenti un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dall'InvestitoreContraente del Fondo incorporato, valorizzate all'ultimo Valore Unitario della Quota rilevato precedentemente alla fusione.

L'eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata avendo cura che il passaggio tra i vecchi e i nuovi fondi avvenga senza oneri o spese per gli InvestitoriContraenti e senza che si verifichino interruzioni nelle attività di gestione del Fondo. Dell'operazione di fusione sarà data comunicazione preventiva agli InvestitoriContraenti, in conformità con la normativa applicabile.

La liquidazione del Fondo verrà prontamente comunicata per iscritto agli InvestitoriContraenti dalla Compagnia.

L'investitore-Contraente, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potrà (secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione) far pervenire alla Compagnia:

- i. richiesta di trasferire le Quote attribuite al Fondo in liquidazione ad un altro fondo interno della Compagnia disponibile per il contratto, indicando il Fondo prescelto, ovvero, in alternativa,
- ii. richiesta di liquidare, secondo le modalità relative al pagamento comunicate dalla Compagnia, le quote attribuite al suo contratto.

Decorso detto termine senza che sia pervenuta alla Compagnia alcuna comunicazione dall'Investitore-Contraente, la stessa provvederà a trasferire il controvalore delle Quote del Fondo in liquidazione sul Fondo interno della Compagnia con caratteristiche più simili, come indicato nella comunicazione di liquidazione.

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. "GDPR").

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "Regolamento"), ed in relazione ai dati personali (da intendersi come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile) che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, Eurovita S.p.A. (di seguito la "Società"), i cui elementi identificativi sono sotto indicati, è tenuta a fornirLe alcune informazioni.

1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative¹

Al fine dell'espletamento in Suo favore delle attività di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, nonché gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, la Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti² e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge³ - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Dati sensibili e giudiziari - Il consenso che Le chiediamo riguarda anche le eventuali categorie particolari di dati ("dati sensibili")⁴ strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela ("dati giudiziari")⁵, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale previste dal Regolamento per la protezione dei dati personali.

Consenso - Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Acquisizione dati personali dalla banca dati anagrafica dell'intermediario collocatore - Poiché i dati personali necessari a fornirLe i servizi di cui al punto numero 1. sono già presenti nella banca dati anagrafica dell'intermediario collocatore dei servizi e/o prodotti assicurativi, la Società, al fine dell'espletamento in Suo favore delle attività di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, acquisirà tramite procedura informatica tali dati dalla banca dati di cui sopra.

Consenso per l'acquisizione dati dall'intermediario - Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per l'acquisizione dei suoi dati dalle basi dati dell'intermediario per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Ambito di circolazione "interna" dei dati a fini assicurativi - I dati possono essere utilizzati da personale della Società cui è stato assegnato uno specifico ruolo ed a cui sono state impartite adeguate istruzioni operative al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno dell'organizzazione aziendale, ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica.

Responsabili del trattamento - Potranno utilizzare i dati anche entità terze che svolgono attività strumentali per conto della Società, queste ultime agiscono in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento e sotto la direzione ed il controllo della Società (v. nota 6).

¹ La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6).

³ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

⁴ Cioè dati di cui all'art. 9 del Regolamento, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

⁵ Ad esempio: dati relativi alle condanne penali e ai reati o connesse misure di sicurezza e a procedimenti giudiziari o indagini.

Comunicazione a terzi della catena assicurativa - Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati e/o trasferiti ad altri soggetti come autonomi titolari appartenenti al settore assicurativo - come per la redistribuzione del rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione - o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica. Tali soggetti operano in Italia o all'estero - sia in paesi UE che in paesi extra UE - come autonomi titolari, così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶. In tal caso, l'attività di trattamento è oggetto di specifiche garanzie di protezione dei dati mediante l'adozione di clausole contrattuali ad hoc.

Trasferimento di dati all'estero per finalità assicurativa - Dato il carattere internazionale delle attività assicurative, i Suoi dati potranno essere trasmessi all'estero e trattati da entità terze, situate sul territorio dell'Unione europea e in paesi extra-UE; in tali circostanze, i trasferimenti sono indirizzati ad entità terze che agiscono in totale autonomia come autonomi titolari del trattamento oppure sono effettuati per l'esecuzione di attività strumentali per conto del Titolare svolte da entità che agiscono in qualità di responsabili del trattamento (v. nota 6). In entrambi i casi il trasferimento estero dei dati è oggetto di specifiche garanzie a protezione dei dati personali mediante l'adozione di clausole contrattuali ad hoc.

Consenso per la catena assicurativa - Il consenso che Le chiediamo di esprimere riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo ad Eurovita S.p.A., via Pampuri 13, 20141 Milano, tel. +39 0257441 fax +39 0257309953 - privacy@eurovita.it.

Natura del conferimento dei dati e consenso - Precisiamo che senza i Suoi dati ed il Suo consenso non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

2. Trattamento dei dati personali per finalità commerciali

Per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di Suo interesse (es. rinnovo di polizze), vorremmo avere l'opportunità di stabilire con Lei un contatto. Pertanto, Le chiediamo di esprimere il consenso facoltativo per il trattamento di Suoi dati non sensibili per attività commerciali di servizi e/o prodotti riconducibili alla "catena assicurativa", contattandola attraverso canali automatizzati (email, SMS, MMS, fax, chiamate senza operatore) o canali tradizionali (telefonate da parte di un operatore o invio postale). Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati e/o trasferiti ad altri soggetti appartenenti alla "catena assicurativa" come autonomi titolari con l'adozione di adeguate garanzie contrattuali⁷: il Suo specifico consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti,

⁶ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati personali possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, co-assicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); a legali, medici e consulenti tecnici in genere; a società di servizi ad esempio quelle a cui siano affidati la gestione amministrativa dei contratti, la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri nonché società di servizi informatici o di archiviazione; a organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; a IVASS, CONSAP, CONSOB ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni); a organi di vigilanza, a Camere di Commercio, nonché ad altri enti pubblici e alla Pubblica Amministrazione in genere; ad associazioni di categoria in genere; ai familiari dell'interessato e agli aventi causa; a banche, ad agenzie per il recupero dei crediti, a società investigative e a società preposte ad accertamenti patrimoniali o all'acquisizione di informazioni sui debitori;

a) inoltre i dati personali possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a pubbliche amministrazioni ai sensi di legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi, quali ad esempio servizi informatici o di servizi di imbustamento e smistamento di corrispondenza ed archiviazione, e del servizio di assistenza e/o informazione commerciale ai Clienti, effettuato anche tramite strutture esterne di call center;

b) i dati possono essere comunicati ad altre società, e, in particolare, ad altre imprese di assicurazione, appartenenti al medesimo Gruppo Assicurativo quali autonomi titolari del trattamento ai fini dell'esecuzione di adempimenti informativi imposti da disposizioni normative o regolamentari o conseguenti alla conclusione o all'esecuzione dei contratti in essere con l'Interessato. La presente informativa integra, per quanto attiene i dati acquisiti in relazione al presente contratto, l'informativa resa dagli altri titolari del trattamento.

⁷ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati.

3. Categorie di dati trattati

I dati personali che La riguardano e che saranno oggetto del trattamento per le finalità indicate nei punti precedenti, rientrano nelle seguenti categorie:

- dati personali⁸;
- dati personali particolari (c.d. sensibili)⁹;
- dati economici.

4. Modalità del trattamento dei dati

I dati sono trattati¹⁰ dalla Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati in Italia o all'estero - in Paesi della UE o fuori della UE e, in questo caso, con adeguate garanzie contrattuali - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella Società, i dati sono trattati solo da dipendenti e collaboratori adeguatamente formati nell'ambito delle specifiche funzioni assegnate e in conformità delle dettagliate istruzioni ricevute dal Titolare, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati trattati; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati e/o trasferiti. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di attività di intermediazione assicurativa a favore della Società oppure di natura tecnica od organizzativa¹¹, agendo come responsabili e/o incaricati del trattamento sotto la direzione e il controllo della Società nella sua qualità di Titolare; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati in qualità di titolari autonomi. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, quindi, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad Eurovita S.p.A., via Pampuri 13, 20141 Milano, tel. +39 0257441 fax +39 0257309953 - privacy@eurovita.it, ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

5. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente informativa.

6. Conservazione dei dati

I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità descritte nella presente informativa, per l'espletamento dei conseguenti obblighi di legge e nei limiti dei termini prescrizionali previsti per l'esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato con la nostra Società. Trascorso tale termine i Suoi dati saranno cancellati e/o distrutti.

⁸ Dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, contatti telefonici, residenza, domicilio).

⁹ Nella fattispecie della presente, dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

¹⁰ Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 2 del Regolamento: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modificazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

¹¹ Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 6).

7. Diritti dell'Interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la portabilità o la limitazione di trattamento, nei casi previsti dalla legge, e di opporsi al loro trattamento salvo il caso di un legittimo interesse dei singoli titolari¹². Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati e/o trasferiti o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro addetto per il riscontro con gli interessati, presso Eurovita S.p.A., - Privacy - via Pampuri 13, 20141 Milano, tel. +39 0257441 fax +39 0257309953 - privacy@eurovita.it.¹³

Con le predette modalità potrà, in qualsiasi momento, revocare il consenso prestato senza che la revoca pregiudichi la legittimità del trattamento effettuato in precedenza. Le ricordiamo, infine, che ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i Suoi diritti non siano stati rispettati o che non abbia ricevuto riscontro alle Sue richieste secondo legge.

8. Titolare e responsabili del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è Eurovita S.p.A., via Pampuri 13, 20141 Milano, tel. +39 0257441 fax +39 0257309953 - privacy@eurovita.it.

9. Data Protection Officer

La Società si avvale di un responsabile per la protezione dei dati personali (anche noto come Data Protection Officer "DPO").

Il DPO può essere contattato tramite il seguente canale di comunicazione: dpo@eurovita.it.

¹² Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 15-22 del Regolamento. La cancellazione riguarda i dati trattati in violazione di legge o in caso di revoca del consenso e quando non sussistono altri fondamenti di legalità per il trattamento. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione non può esercitarsi in presenza di motivi legittimi e prevalenti del titolare o qualora contrasti col diritto di difesa in giudizio.

¹³ L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa. L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet.

INFORMATIVA PER L'ACCESSO ALL'AREA RISERVATA CLIENTI (REGOLAMENTO IVASS 41 DEL 2 AGOSTO 2018)

In applicazione del Regolamento IVASS n. 41/2018, Eurovita S.p.A. (di seguito l' "Impresa") informa il Contraente che è disponibile sul proprio sito internet l'Area riservata ai Clienti.

La registrazione e l'accesso all'area riservata ai Clienti sono completamente gratuiti e il Contraente può registrarsi o collegarsi in qualsiasi momento e da qualunque postazione con accesso internet.

L'Impresa garantisce la tutela della riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni rese disponibili nell'area riservata ai Clienti.

Dall'Area Clienti, il Contraente potrà accedere ai servizi forniti dall'Impresa sulla sua posizione assicurativa, in particolare potrà monitorare i propri investimenti e lo stato dei pagamenti dei premi, conoscere la valorizzazione aggiornata del contratto, verificare tutti i dettagli delle singole operazioni effettuate, ricevere in tempo reale tutte le comunicazioni inviate dall'Impresa, consultare le Condizioni di Assicurazione sottoscritte, visualizzare i propri dati personali e inviare in maniera veloce le proprie richieste.

Nel caso in cui il Contraente decidesse di registrarsi all'Area Clienti e accedere ai servizi offerti, potrà collegarsi direttamente al sito, accedere all'Area Clienti, cliccare su "Registrati", inserire i dati richiesti (Codice fiscale e numero di polizza* attiva) e seguire la procedura indicata.

In fase di "registrazione" il Cliente sceglie una username e una password, indica il proprio indirizzo di posta elettronica, presta il consenso al trattamento dei dati personali e accetta le Condizioni Generali di Registrazione.

Per completare la registrazione, il Contraente riceverà nella sua casella di posta elettronica una email con un codice monouso per la verifica e certificazione dell'indirizzo e-mail indicato; successivamente il Cliente indica il numero di cellulare e riceve via SMS il codice monouso necessario per certificare il numero di telefono indicato e ricevere l'SMS con link per avviare il processo di auto-autenticazione tramite la quale il Cliente darà conferma della sua identità.

La procedura di riconoscimento prevede l'utilizzo di un telefono smartphone per il caricamento delle foto di un documento in corso di validità, del codice fiscale o tessera sanitaria e un autoscatto.

Terminata questa fase della registrazione il Cliente riceve una email con l'esito della registrazione parte dell'Impresa, e solo successivamente potrà accedere, in tutta sicurezza e con un semplice click, a tutte le informazioni relative alla sua polizza.

Registrandosi all'Area Clienti, il Contraente fornisce il proprio consenso a inviargli le comunicazioni in corso di contratto in formato elettronico anziché cartaceo, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Resta la facoltà per il Contraente di richiedere all'Impresa l'invio dell'informativa in corso di contratto su supporto cartaceo.

Si evidenzia che il predetto consenso potrà essere revocato in ogni momento, dandone espressa comunicazione all'indirizzo areaclienti@eurovita.it. Tale revoca comporterà la riattivazione automatica dell'invio in formato cartaceo.

Nel caso in cui il Contraente si registri all'Area Clienti sono previste delle agevolazioni finanziarie sui servizi opzionali e aggiuntivi offerti eventualmente dal contratto. Per maggiori dettagli si rinvia alle Condizioni di Assicurazione sottoscritte.

L'Impresa provvederà ad aggiornare le informazioni contenute nell'area riservata con una tempistica coerente con le caratteristiche delle coperture assicurative a cui si riferiscono, indicando chiaramente la data di aggiornamento.

In caso di difficoltà di accesso o di consultazione all'area riservata potrà rivolgersi al servizio gratuito di assistenza fornito dall'Impresa cliccando sul link "Serve Aiuto" e compilando il form dedicato o, in alternativa utilizzando il seguente contatto email: areaclienti@eurovita.it.

* Il numero di Polizza è indicato nel Documento di polizza inviato dall'impresa al domicilio del Cliente.

Eurovita S.p.A. - Sede legale e direzione generale Via Pampuri 13, 20141 Milano - T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953 - eurovita@legalmail.it - www.eurovita.it

Capitale sociale € 90.498.908 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 6/4/1992 (G.U. n. 85 del 10/04/1992) - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 03735041000 - Partita IVA n. 10637370155 - Iscritta alla Sez. 1 dell'Albo Imprese IVASS al n. 1.00104 e appartenente al Gruppo Eurovita, iscritto all'Albo Gruppi IVASS al n. 053 - Società soggetta a direzione e coordinamento di Eurovita Holding S.p.A.

Aliquota di retrocessione	La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la società riconosce agli Assicurati.
Appendice	Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il Contraente.
Assicurato	Persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario caso vita. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Benchmark	Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Caricamenti	Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.
Categoria	Classe in cui viene collocato il fondo d'investimento a cui è collegata la polizza. La categoria è definita sulla base dei fattori di rischio che la contraddistinguono, quali ad esempio la giurisdizione dell'emittente o la proporzione della componente azionaria (ad esempio categoria azionaria, categoria bilanciata, categoria obbligazionaria).
Cessione, pegno e vincolo	Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Compagnia	v. "società"
Composizione del Fondo Interno	Informazione sulle attività di investimento del fondo relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.
Composizione della gestione separata	Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
Comunicazione in caso di perdite	Comunicazione che la società invia al Contraente qualora il valore finanziario del contratto si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.
Condizioni di assicurazione (o di polizza)	Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Contratto (di assicurazione sulla vita)	Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.
Contraente	Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.
Controvalore delle quote	L'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal Contraente ad una determinata data.

Costi (o spese)	Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società.
Data di valorizzazione	Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo interno stesso.
Dati storici	Il risultato ottenuto in termini di rendimenti finanziari realizzati dal Fondo negli ultimi anni, confrontati con quelli del benchmark.
Decorrenza della garanzia	Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Documento Contrattuale	Documento sottoscritto dall'Impresa che attesta e riporta i contenuti delle obbligazioni.
Documento unico di Rendicontazione	Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali i premi versati e quelli eventualmente in arretrato, il numero e il valore delle quote assegnate e di quelle eventualmente trattenute per il premio delle coperture di puro rischio o per commissioni di gestione o rimborsate a seguito di riscatto parziale, il valore della prestazione eventualmente garantita.
Eurovita	È l'Impresa di assicurazioni "Eurovita S.p.A." con sede in Via Frà Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano.
Fondo Interno	Fondo d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all'interno della società e gestito separatamente dalle altre attività della società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal Contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
Gestione separata	Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.
Indice di Performance	Calcolato dividendo l'ammontare del patrimonio del fondo, al netto delle spese, per il numero delle quote di cui si compone lo stesso fondo interno alla data di calcolo.
Ipotesi di rendimento	Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'IVASS per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.
Impresa IVASS	v. "Società" Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Lettera di conferma	La lettera inviata dall'Impresa unitamente al Documento di Polizza, a seguito della concluso contratto.
Lettera di conferma di investimento dei premi	Lettera con cui la società comunica al Contraente l'ammontare del premio lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza della polizza, il numero delle quote attribuite al contratto, il loro valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si riferisce (data di valorizzazione).
Liquidazione	Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.
Modulo di Polizza di Assicurazione o Proposta di Assicurazione	Modulo sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta all'Impresa di assicurazione la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. La sottoscrizione del modulo di Polizza o di Proposta, in-

	sieme al pagamento del premio all'Impresa, produce gli effetti del contratto definitivo.
OICR	Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il fondo è investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, quali ad esempio i fondi comuni d'investimento (o fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi.
Perfezionamento del contratto	Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
Performance	Variazione percentuale tra l'indice di performance rilevato alla data di riferimento e quello rilevato alla data di riferimento del trimestre precedente.
Polizza	Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.
Polizza rivalutabile	Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della società stessa.
Premio aggiuntivo	Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
Premio investito	Premio, al netto delle componenti di costo e dell'eventuale parte di premio impiegata per le garanzie complementari e di puro rischio, impiegato per l'acquisto di quote del fondo interno o di OICR.
Premio unico	Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.
Prestazione assicurata	Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Principio di adeguatezza	Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
Proposta di Assicurazione o di Polizza	Documento sottoscritto dal Contraente in fase precontrattuale ai fini della stipulazione dell'assicurazione.
Profilo di rischio	Indice della rischiosità finanziaria della polizza, variabile da "basso" a "molto alto" a seconda della composizione del portafoglio finanziario gestito dal fondo a cui la polizza è collegata e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel contratto.
Quota	Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il fondo è virtualmente suddiviso, e nell'acquisto delle quali sono impiegati i premi, al netto dei costi e delle eventuali garanzie di puro rischio, versati dal Contraente.
Recesso del contratto	Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Regolamento del Fondo Interno	Documento che riporta la disciplina contrattuale del fondo d'investimento, e che include informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al fondo quali ad esempio la categoria e il benchmark di riferimento.
Regolamento della gestione separata	L'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di Assicurazione, che regolano la gestione separata.
Rendimento finanziario	Risultato finanziario della Gestione Separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendimento minimo trattenuto	Rendimento finanziario fisso che la società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.
Rendita vitalizia	In caso di vita dell'Assicurato all'epoca stabilita nel contratto per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.
Ricorrenza annuale	L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Riscatto	Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto e di chiedere la liquidazione del capitale assicurato e del controvalore della totalità del numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penale prevista dalle Condizioni di Assicurazione.
Riscatto parziale	Facoltà del Contraente di chiedere la liquidazione di una parte del capitale assicurato e del controvalore di una parte del numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penale prevista dalle Condizioni di Assicurazione.
Rischio finanziario	Il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.
Riserva matematica	Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.
Rivalutazione	Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle Condizioni di Assicurazione.
Rivalutazione minima garantita	Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.
Società (di assicurazione)	Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Società di Gestione del Risparmio (SGR)	Società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.
Società di revisione	Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.
Spese di emissione	Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.
Switch	Operazione con la quale il Contraente richiede di trasferire ad altro fondo una parte o la totalità delle quote investite in un determinato fondo e attribuite al contratto.
Tasso minimo garantito	Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata.
Total Expenses Ratio (TER)	Indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del fondo, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a ca-

	rico del fondo interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.
Trasformazione	Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la società, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.
Turnover	Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei fondi, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.
Valore unitario della quota	Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo alla stessa data.
Valore complessivo del fondo	Valore ottenuto sommando le attività presenti nel fondo (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).
Valorizzazione della quota	Calcolo del valore complessivo netto del fondo e conseguentemente del valore unitario della quota del fondo stesso.
Volatilità	Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

Eurovita S.p.A. - Sede legale e direzione generale Via Pampuri 13, 20141 Milano - T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953 - eurovita@legalmail.it - www.eurovita.it

Capitale sociale € 90.498.908 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6/4/1992 (G.U. n. 85 del 10/04/1992) - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 03735041000 - Partita IVA n. 10637370155 - Iscritta alla Sez. 1 dell'Albo Imprese IVASS al n. 1.00104 e appartenente al Gruppo Eurovita, iscritto all'Albo Gruppi IVASS al n. 053 - Società soggetta a direzione e coordinamento di Eurovita Holding S.p.A.